

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 827

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SANTI, RAPELLI e CHIARAMELLO**

*Annunziata il 27 aprile 1954*

Estensione agli agenti e rappresentanti di commercio delle assicurazioni sociali gestite dall'I. N. P. S., dell'assicurazione malattia gestita dall'I. N. A. M. e dell'assicurazione infortuni gestita dall'I. N. A. I. L.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, intesa ad estendere agli agenti e rappresentanti di commercio la legislazione sociale ed assistenziale, risponde ad una esigenza assoluta, atta a colmare una lacuna ingiusta e mortificante.

Invero la figura dell'agente e rappresentante di commercio, ignorata dalla precedente legislazione ed affermata in questi ultimi 50 anni in rapporto al crescente sviluppo dei traffici mercantili e degli scambi commerciali interni e internazionali, ebbe il riconoscimento giuridico solo con il Codice civile del 1942.

Secondo la nozione dell'articolo 1742 del Codice civile è agente di commercio chi è stabilmente incaricato da una ditta di promuovere, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona, e l'articolo 1752 del Codice civile prevede la figura dell'agente fornito della rappresentanza per la conclusione dei contratti, chiamato nell'uso comune «rappresentante di commercio».

La natura mista del rapporto, che partecipa della locazione d'opera e del mandato, richiede una lunga elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa che andò accostandolo sempre più al rapporto di lavoro subordinato.

Finalmente il legislatore, pur riconoscendo la necessità di una disciplina autonoma, ma ispirandosi ad una visione realistica, ha rav-

visato nell'agente-rappresentante «un vero e proprio ausiliario del commercio, che, per la stabile collaborazione prestata alla ditta preponente, giustifica una tutela identica a quella accordata al lavoratore subordinato», come testualmente si è espresso il Guardasigilli nella relazione al Codice, e, conseguentemente, ha esteso allo stesso i principi del contratto di lavoro relativamente al recesso unilaterale, alla risoluzione per invalidità e per morte, al preavviso o indennità sostitutiva, alla indennità di scioglimento del rapporto o di anzianità, con deduzione degli atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente, alla trasmissione ereditaria di tale indennità.

Di fatto l'agente o rappresentante svolge le identiche funzioni del viaggiatore e del piazzista nel promuovere o concludere le vendite a nome e nell'interesse dell'azienda.

È nota la distinzione giuridica tra le due figure; il viaggiatore ed il piazzista, quali configurati dalla legge e dai contratti collettivi, è un prestatore d'opera subordinato, *strictu sensu*, che collabora nell'impresa del datore di lavoro quale organo di essa: l'agente o rappresentante è pure un lavoratore che presta il suo lavoro ad una o più ditte non in concorrenza, con stabile rapporto di collaborazione e con certa autonomia funzionale, assumendo a proprio carico i rischi ed i costi del suo esercizio.

Ma se precisa è la distinzione giuridica, non altrettanto facile riesce in pratica la discriminazione delle due figure che, eseguendo lo stesso lavoro, si differenziano soltanto per il grado di subordinazione: subordinazione assoluta nei viaggiatori e piazzisti che rientrano pertanto nella categoria impiegatizia; subordinazione funzionale, perché vincolata alle direttive del preponente (articolo 1746 del Codice civile), negli agenti e rappresentanti.

Per la caratteristica dell'opera personale dell'agente-rappresentante, quale attività continuativa e necessaria per conseguire l'oggetto giuridico del contratto ed estrinsecantesi in condizioni di obbligatoria subordinazione funzionale, il rapporto di agenzia-rappresentanza venne disciplinato da Accordo economico collettivo (30 giugno 1938) che ha un contenuto di vero e proprio contratto collettivo. Si rileva inoltre che il progetto Rubinacci sulla legge sindacale all'articolo 24 regola pure gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali per la disciplina dei rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera personale continuativa e coordinata, in esecuzione dell'articolo 39 della Costituzione.

Per la scioltezza dei loro movimenti, per una certa autonomia loro accordata, per la stessa forma di retribuzione a provvigione che costituisce il pungolo per un più oculato e fruttuoso lavoro, infine per l'interesse economico delle stesse ditte preponenti, gli agenti rappresentanti vanno di mano in mano sostituendo la vecchia figura impiegatizia del viaggiatore-piazzista dei quali compiono la stessa funzione che, si ripete, è quella di promuovere e concludere le vendite.

Con l'intensificarsi degli scambi e della concorrenza — interni ed esteri — il numero di questi indispensabili ausiliari del commercio — vere pattuglie di punta nella feconda lotta commerciale ed invisibili fili conduttori per il ristabilimento della pace interna e fra i popoli — cresce ogni giorno e dalle statistiche raccolte presso Enti ed Associazioni sindacali risulta che gli stessi costituiscono una massa imponente, tenuto presente che ogni azienda industriale o commerciale all'ingrosso impiega parecchi agenti o rappresentanti regionali.

Senonché, nonostante l'affermazione legislativa che equipara il rapporto di agenzia-rappresentanza al rapporto di lavoro subordinato, gli agenti e rappresentanti non fruiscono di alcuna provvidenza ed assistenza: di guisa che, mentre i viaggiatori e piazzisti sono assistiti dall'I. N. P. S. e dall'I. N. A. M., gli

agenti e rappresentanti, sia in caso di malattia, sia in caso di invalidità, tubercolosi, disoccupazione, ecc., sono abbandonati a se stessi, pur avendo dedicato la logorante vita lavorativa in viaggio, a favore delle ditte preponenti e della economia nazionale in genere.

Quanto sopra premesso, se la forza dei fatti deve ragionevolmente imporsi alle costruzioni dottrinali divergenti, se il legislatore ha esteso a questa negletta categoria di lavoratori autonomi una tutela identica a quella del lavoratore subordinato per quanto riflette la risoluzione del rapporto, appare giusto, doveroso e rispondente alla evoluzione italiana ed estesa nel campo sociale ed assistenziale, che vengano estese agli agenti-rappresentanti le disposizioni legislative che regolano il trattamento di previdenza gestito dall'I. N. P. S. ed il trattamento di malattia gestito dall'I. N. A. M., compatibilmente alla specialità del rapporto e dell'assicurazione infortuni (I. N. A. I. L.).

Ormai il principio previdenziale ed assistenziale ha permeato tutta la vita sociale, specie nel campo del lavoro, secondo i principi della Costituzione: non v'è ragione, né morale, né tecnica, che contrasti o renda praticamente difficile l'applicazione alla categoria in oggetto delle disposizioni in atto a favore degli altri lavoratori subordinati, anche se da questi si differenzia per certi caratteri di autonomia insiti, più che altro, nella peculiarità del lavoro svolto fuori dalla sede aziendale, come il lavoro a domicilio pure dalla legge protetto.

Neppure la particolare forma di retribuzione a provvigione, che viene liquidata generalmente a semestre, può creare difficoltà di rilievo. Già le leggi speciali invocate prevedono agli effetti contributivi la retribuzione a provvigione ed a cottimo: si ritiene pertanto necessario fissare fin d'ora che la retribuzione mensile agli effetti dei contributi si calcoli sulla base della media mensile delle provvigioni liquidate nel semestre solare precedente, depurata dalle spese fatte a proprio carico dell'agente-rappresentante, determinate anche in misura forfetaria.

Apposito regolamento determinerà le modalità ed i limiti di applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il provvedimento invocato, che soddisfa una fondamentale esigenza secondo principi della Costituzione, darà agli agenti e rappresentanti di commercio e loro famiglie la necessaria serenità di lavoro a vantaggio specifico delle ditte preponenti e dell'economia e produttività nazionale in genere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Sono estese agli agenti e rappresentanti di commercio, in quanto compatibili, le disposizioni legislative che regolano il trattamento di previdenza (I. N. P. S.) ed il trattamento malattia (I. N. A. M.), e assicurazioni infortuni (I. N. A. I. L.) per tutti i rischi che colpiscono gli aventi diritto durante l'esecuzione delle loro mansioni.

## ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono agenti di commercio, agli effetti contributivi, coloro che sono stabilmente incaricati da una o più ditte di promuovere, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (articolo 1742 del Codice civile) e rappresentanti di commercio gli agenti cui è conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti (articolo 1752).

## ART. 3.

La retribuzione degli agenti e rappresentanti di commercio, agli effetti contributivi, viene calcolata sulla media mensile delle provvigioni liquidate nel semestre solare precedente, depurata delle spese fatte a proprio carico dall'agente o rappresentante, determinate anche in misura forfetaria.

## ART. 4.

I contributi relativi alle assicurazioni anzidette sono totalmente a carico delle aziende industriali, artigiane, commerciali e cooperative che si avvalgono della collaborazione di agenti e rappresentanti di commercio ai sensi dell'articolo 2 suddetto.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della stessa, il Governo sarà tenuto ad emanare le norme regolamentari per la sua applicazione.

## ART. 5.

Sono estese ai titolari delle aziende di cui all'articolo 4 tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative comminate a carico degli inadempienti dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1.